

Publicato il 06/03/2019

N. 01549/2019 REG.PROV.CAU.
N. 01539/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1539 del 2019, proposto da

CODACONS - COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI
COMITATI DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI DIRITTI DEGLI
UTENTI E DEI CONSUMATORI, TERRA D'EGNAZIA -
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS, COMITATO DI
SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO – VALLE
D'TTRA, ASSOCIAZIONE “SPAZI POPOLARI APS”, ASSOCIAZIONE
DI VOLONTARIATO “RITORNO ALLA TERRA”, FORUM
AMBIENTE E SALUTE – LECCE, AZIENDA “RAGGIO VERDE BIO”
DI BARTOLOMEO BACCARO, MOVIMENTO “IN COMUNE” DI
FASANO, AZIENDA “PIPPAPANE” BIOLOGICA, ASSOCIAZIONE
“BIANCA GUIDETTI SERRA” – PUGLIA, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti p.t., e PIERO CARACUTA, FRANCESCA POZZOLI,
BARBARA LAZZARI, ANTONIO PERRINI, CATALDO ANGELO
LORUSSO, DOMENICO CARRIERI e ANNA MARIA ARALDO, tutti
elettivamente domiciliati in Roma, viale Mazzini n. 73 presso l'Ufficio legale

del Codacons e rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti Carlo Rienzi e Gino Giuliano

contro

- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO, in persona del Ministro p.t., domiciliato a Roma, via del Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini n. 36 presso la Delegazione della Regione Puglia e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Anna Bucci;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei seguenti atti:

- delibera della Giunta della Regione Puglia n. 1890 del 24 ottobre 2018, pubblicata sul BURP in data 20.11.2018, avente ad oggetto "Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 smi";
- in parte qua, decreto del 13 febbraio 2018 adottato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo;
- atti con cui è stata data attuazione all'art. 1 comma 661 della legge 145 del 2018 in tema di alberi monumentali d'Italia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni in epigrafe indicate;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2019 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso non è assistito da sufficienti profili di fondatezza;

Considerato, in particolare, che:

- l'impugnazione del d.m. 13/02/18 (che radica la competenza territoriale di questo Tribunale) è tardiva;
- come evidenziato in altre ordinanze cautelari emesse da questo Tribunale (Tar Lazio n. 4340/18; TAR Lazio n. 4330/18) il gravato decreto ministeriale risulta coerente con quanto previsto nelle decisioni nn. 789/15 e 2352/17 della Commissione Europea (si veda, in particolare, l'art. 6 della decisione n. 789/15 che impone allo Stato interessato di adottare ogni misura "in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato") e l'individuazione di tali misure rientra nella discrezionalità tecnica dell'autorità amministrativa competente sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di palesi illogicità ed incongruenze, nella fattispecie non ravvisabili;
- il metodo alternativo di contrasto alla Xylella, prospettato nella prima censura, non risulta validato a livello ufficiale dalle competenti autorità;
- la scelta di non effettuare il test di conferma per le piante che sono situate in aree in cui la presenza di piante infette è stata già ufficialmente accertata con la doppia analisi è congrua e coerente con i principi di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa;
- a pari conclusione deve pervenirsi in relazione all'abbattimento senza analisi delle piante infette che è previsto dalla delibera impugnata solo su segnalazione ed assenso del proprietario e solo in zone in cui la presenza dell'infezione è stata già rilevata in precedenti monitoraggi;
- l'eradicazione delle piante risulta coerente con gli artt. 3 bis, 6 e 14 della decisione UE n. 789/15;
- l'esigenza di tutela dell'ambiente, prospettata nel gravame, deve essere temperata con altri diritti fondamentali alla cui tutela sono finalizzate le

misure propugnate dalla gravata delibera in piena coerenza con le statuizioni dei competenti organi comunitari;

- la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 661 l. n. 145/18 è irrilevante in quanto gli atti impugnati non sono stati emanati in attuazione della disposizione in esame (che, infatti, è successiva);

Considerato che, per questi motivi, l'istanza cautelare deve essere respinta;

Considerato che la reiezione della domanda cautelare comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese della presente fase il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter):

- 1) respinge l'istanza cautelare;
- 2) condanna i ricorrenti a pagare le spese della fase cautelare il cui importo, per ognuno dei due enti resistenti (Ministero delle politiche agricole e Regione Puglia), si liquida in euro mille/00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA, se dovuti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

L'ESTENSORE
Michelangelo Francavilla

IL PRESIDENTE
Pietro Morabito

IL SEGRETARIO

